

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione III - Della prenotazione

Art. 41 (Giustificazione della prenotazione)

La giustificazione è data:

- a) da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l'intavolazione [26, 27, 31, 32, 33, 33-bis L.T.] e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione;
- b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;
- c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo;
- d) da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione.

Note

- a) la dichiarazione proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione deve avere tutti i requisiti per l'intavolazione, pertanto non è sufficiente un astratto riconoscimento della prenotazione, ma è necessario un atto contenente una valida causa. Se la prenotazione è stata concessa sulla scorta di un provvedimento giudiziale oppugnabile occorrerà una rinuncia all'impugnazione o la rinuncia al giudizio d'impugnazione già intentato.
- b) di regola, l'atto provante che la sentenza è passata in giudicato è un'attestazione della cancelleria che non pendono impugnazioni contro il provvedimento presentato per la prenotazione.
- c) l'ipoteca legale dello Stato è ora sostituita dal sequestro conservativo.
- d) non è necessario che la sentenza passata in giudicato dichiari espressamente la giustificazione della prenotazione, ma è sufficiente che sia desumibile.